Misura 19.2 - Sottomisura 19.2.A.16.4 - GAL LUCUS Esperienze Rurali srl

 PSR BASILICATA 2014/2020

**ACCORDO DI PARTENARIATO – SCRITTURA PRIVATA**

**TRA**

L’azienda agricola (denominazione/ragione sociale) con sede operativa in

 CUAA in persona del proprio legale rappresentante (o di chi abilitato a rappresentare il soggetto)

CF nato a il

in qualità di **SOGGETTO CAPOFILA** del presente partenariato

## E

le aziende agricole riportate nella seguente tabella:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N. | Azienda | Sede Legale | CUAA | Rappresentante Legale |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |
| .. |  |  |  |  |

In qualità di **PARTNER** del presente partenariato di seguito anche congiuntamente denominate “le Parti”

### PREMESSO CHE

* la Il GAL LUCUS Esperienze Rurali srl ha approvato il bando relativo alla sottomisura 19.2.A.16.4 “Sostegno allo sviluppo Sostegno per la cooperazione di filiere per la creazione e lo sviluppo di filiere corte” con Delibera del CdA del 08.10.2021;
* ai sensi dell’art. 5 del bando possono partecipare anche più aziende associate in partenariato (ATI/ATS) che abbiano formalizzato la partnership mediante specifico accordo (di seguito “Accordo di Partenariato”);
* le Parti intendono presentare domanda di sostegno per investimenti nelle aziende agricole ai sensi della Sottomisura 19.2.A.16.4 ;
* le Parti, per poter avere accesso alla sottomisura 19.2.A.16.4, devono sottoscrivere uno specifico contratto (le cui previsioni sono specificate nell’Art. 5) registrato prima della sottoscrizione e ritiro del provvedimento di concessione del contributo, che disciplina la comunione a scopo di godimento di beni (macchinari/attrezzature) destinati ad un impiego interaziendale;
* le Parti, in caso di concessione del sostegno da parte del GAL LUCUS Esperienze Rurali srl, si impegnano alla realizzazione del progetto secondo le modalità, il cronoprogramma ed i costi indicati nella Scheda Programma (allegato 2 del bando);

### tutto ciò premesso e considerato, tra le Parti si sottoscrive il seguente Accordo di Partenariato

**Art. 1 Oggetto ed impegni delle Parti**

1) Con il presente Accordo di Partenariato, le Parti intendono formalizzare la propria associazione ai fini della presentazione del progetto “ ” a valere sulla sottomisura 19.2.A.16.4 – “Sostegno per la cooperazione di filiere per la creazione e lo sviluppo di filiere corte” del PdA del GAL LUCUS Esperienze Rurali - PSR Basilicata 2014/2020 e disciplinare gli impegni reciproci;

## Art. 2 Individuazione del Partner Capofila

1) Le Parti individuano quale Soggetto Capofila del Partenariato *(indicare la denominazione di uno dei Partners)*

 , con il compito di ottemperare agli oneri procedurali stabiliti nel bando per la presentazione del programma di investimento aziendale, nonché agli adempimenti di trasmissione della documentazione agli Uffici competenti.

## Art. 3 Responsabilità e compiti del Soggetto Capofila

1. Il Soggetto Capofila è responsabile delle attività di coordinamento tecnico, finanziario ed amministrativo nei confronti del GAL LUCUS Esperienze Rurali Srl.
2. In particolare, il Soggetto capofila:
	1. cura la presentazione del progetto di investimento (domanda di sostegno);
	2. è responsabile dell’attuazione tecnica del progetto;
	3. coordina il partenariato;
	4. cura i rapporti con l’Amministrazione Regionale per le diverse fasi di attuazione del progetto di investimento;
	5. presenta le domande di pagamento, incamera le erogazioni in nome e per conto degli altri soggetti partecipanti e gestisce i flussi finanziari all’interno dell’associazione temporanea;
3. Il Soggetto Capofila risponde nei confronti dei Partners e del GAL LUCUS Esperienze Rurali Srl del mancato espletamento degli adempimenti previsti nel bando e nel presente Accordo di Partenariato.
4. Ciascun Partner si impegna:

## Art. 4 Ruolo ed impegni dei Partners

* 1. a fornire l’eventuale apporto operativo richiesto per la realizzazione del progetto di investimento;
	2. a registrare il contratto di comunione di beni ad uso interaziendale a seguito della comunicazione di ammissibilità a finanziamento da parte del GAL LUCUS Esperienze Rurali Srl e comunque prima della sottoscrizione del provvedimento individuale di concessione del sostegno;
	3. a rispettare tutti gli impegni, obblighi e prescrizioni previsti nel bando, nel presente Accordo di Partenariato e nel contratto di comunione di beni ad uso interaziendale.

## Art. 5 Previsioni del contratto di comunione di beni ad uso interaziendale

1. Il contratto, risultante da scrittura privata, dovrà contenere la volontà di gestione interaziendale degli asset acquisiti o oggetto di intervento nell’ambito del progetto:
2. Il contratto deve prevedere:
	1. l’indicazione degli asset oggetto della comunione;
	2. le modalità di riparto del costo dell’investimento tra i partecipanti e le corrispettive quote di partecipazione alla comunione, nonché il concorso alle spese che si rendessero necessarie;
	3. il patto di indivisibilità della comunione per un periodo di tempo che non potrà essere inferiore alla durata del vincolo di destinazione del bene finanziato;
	4. l’indisponibilità delle quote e il divieto di cessione ad altri del godimento del bene per tutta la durata della comunione;
	5. le regole di custodia e di utilizzazione del bene per garantirne un’equa e razionale fruizione, in ragione della partecipazione economica di ciascuno nell’investimento;
	6. la modalità di definizione delle eventuali controversie tra le parti.
3. In relazione ai macchinari per i quali e prevista l’immatricolazione, la carta di circolazione dovrà riportare tutti i comproprietari;
4. La scrittura privata dovrà essere debitamente registrata prima della sottoscrizione e ritiro del provvedimento di concessione del contributo, e la documentazione comprovante l’avvenuta registrazione dovrà essere prodotta all’atto della presentazione della domanda di pagamento.

## Art. 6 Validità

Il presente Accordo di Partenariato entra in vigore alla data della sottoscrizione e cessa ogni effetto alla data di estinzione di tutte le obbligazioni assunte e, in ogni caso, successivamente alla verifica tecnico – amministrativa finalizzata all’accertamento della completa realizzazione del Programma di informazione e comunicazione effettuata dall’UECA per la liquidazione del saldo finale.

## Art. 7 Arbitrato e foro competente

Tutte le parti che hanno sottoscritto il presente contratto stabiliscono che per ogni eventuale e futura controversia derivante dal presente accordo, o connesse allo stesso, è competente il Tribunale di---------------.

Resta inteso che prima di intraprendere un’azione legale o arbitrale, le parti si obbligano ad esperire il tentativo di mediazione di cui al D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 come disciplinato della Camera di Conciliazione nel suo Regolamento.

Luogo, data

Firma Capofila

Firma Partners